

Pubblicato il 28/06/2017

N. 00949/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00902/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 902 del 2017, proposto da:

XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Zezza, Giuseppe Ruta, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Tar Campania in Napoli, piazza Municipio 64;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno – Dipartimento di Ps Polizia di Stato non costituiti in giudizio;

nei confronti di

YYYYYYY, ZZZZZZZZ, YZYZYZ non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato – Ministero delle politiche agricole e forestali – Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale - n. 81267 del 31.10.2016 e dell'allegata graduatoria ai sensi dell'art.12, co. 2, lett. b), punto 3, del d.lgs. 117/2016 pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7 novembre 2016 (doc. 2), limitatamente alla parte in cui il ricorrente è stato incluso nell'elenco di cui all'art. 2 tra le n. 68 unità di personale appartenenti al ruolo degli Assistenti ed Agenti del Corpo forestale dello Stato in applicazione del criterio di cui all'art. 12, co. 2, lett. b), punto 3, del d.lgs. 19/08/2016, n. 177 “frequenza dello specifico corso di formazione per lo svolgimento di attività di ordine pubblico in assetto e la minore età anagrafica”;

- Del successivo provvedimento del 27/12/2016 prot. 99358 del 28/12/2016 pubblicato sul supplemento al bollettino ufficiale del corpo forestale dello Stato del 30.12.2016 e dell'allegato elenco delle 68 unità di personale del ruolo assistenti ed agenti del corpo forestale dello Stato assegnati alla Polizia di Stato tra i quali risulta il ricorrente (doc.3)

- Del provvedimento prot. n. 333d/98.01.HF.2 del 27.12.2016 notificato al ricorrente il successivo 28/12/2016 con il quale è stata disposta l'assegnazione del ricorrente al Reparto Mobile di Napoli (doc.4)

nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi, ove occorra e nei limiti dell'interesse del ricorrente:

- del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato – Ministero delle politiche agricole e forestali – Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale - n. 81279 del 31.10.2016 e dell'allegato elenco, pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 7 novembre 2016 (doc. 5), limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è risultato incluso tra le unità di personale appartenenti al ruolo degli Assistenti ed Agenti del Corpo Forestale dello

Stato, assegnate, in applicazione del criterio di cui all'articolo 12, co. 2, lett. a, punto 1, all'Arma dei Carabinieri;

- del Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81253, in pari data, con cui è stata operata la riduzione proporzionale dei contingenti per ruolo alla luce delle cessazioni dal servizio e delle progressioni di carriere intervenute a decorrere dal 28 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 (adottato in violazione dell'art. 12 c.11 del d.lgs. 19/08/2016, n. 177) (doc. 6);

- della nota del servizio IV dell'Ispettorato generale n. 63009 del 13 settembre 2016, con cui è stato comunicato l'avviso del procedimento preordinato all'emanazione dei decreti del Capo del Corpo Forestale dello Stato di cui all'art. 12, co. 2, del d.lgs. 177/16 (doc. 7);

- della documentazione in ordine alle procedure ex art. 12 del d.lgs. 177/2016 (doc. 8) allegata al resoconto della riunione sindacale del 20.9.2016;

- del provvedimento del Comanda Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. 98571 del 23.12.2016, recante per oggetto “assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri”, nella parte in cui non vi è stato ricompreso il ricorrente (doc. 9);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che allo stato non risultano adempiuti gli incombeni di cui alla precedente ordinanza n. 499/2017, per cui occorre sollecitare in tal senso l'amministrazione resistente assegnandole il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, provvedendo sin d'ora alla fissazione dell'udienza per la definizione nel merito del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), dispone gli incombeni di cui in motivazione e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 novembre 2017. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO